

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6407 del 05/12/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 ditta VALVITALIA S.P.A. TECNOFORGE DIVISION. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI produzione di curve e raccordi di vario diametro e spessore SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELSANGIOVANNI VIA EMILIA PAVESE N. 38. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6636 del 05/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA VALVITALIA S.P.A. TECNOFORGE DIVISION. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI CURVE E RACCORDI DI VARIO DIAMETRO E SPESSORE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELSANGIOVANNI VIA EMILIA PAVESE N. 38. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1458 del 16.5.2016 con la quale è stata adottata – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta VALVITALIA S.P.A. TECNOFORGE DIVISION per l'attività di "produzione di curve e raccordi di vario diametro e spessore" relativamente alla modifica sostanziale dello stabilimento sito in Comune di Castelsangiovanni via Emilia Pavese n. 38; l'AUA è stata rilasciata dal SUAP con provvedimento unico n. 10 del 19.5.2016;

VISTA la seguente documentazione:

- l'istanza avanzata dalla ditta VALVITALIA S.p.A. TECNOFORGE DIVISION trasmessa dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni (PC) con nota n. 10664 del 31.5.2018 (prot. Arpae n. 8892 di pari data) ai fini di ottenere il rilascio dell'A.U.A. relativamente alla modifica sostanziale dello stabilimento richiedendo in AUA l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- la nota n. 9295 del 8.6.2018 con cui la scrivente SAC di Arpae, in sede di correttezza formale, evidenziava al SUAP la necessità di acquisire documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa della ditta trasmessa dal SUAP ed acquisita al prot. Arpae n. 14216 del 12.9.2018;
- l'ulteriore documentazione integrativa prodotta dal SUAP con nota 19241 del 13.10.2018 (prot. Arpae n. 16209 del 15.10.2018);
- la documentazione integrativa volontariamente prodotta dalla Ditta e pervenuta tramite nota n. 19675 del 19.10.2018 (prot. Arpae n. 16542 di pari data);

PRESO ATTO CHE:

- la modifica consiste nell'installazione di un nuovo impianto di granigliatura con recuperatore dell'abrasivo (le cui emissioni vengono inviate al filtro principale) che genererà l'emissione E22 precedentemente autorizzata come cabina di molatura/saldatura ormai inutilizzata;
- dalla documentazione integrativa acquisita al prot. n. 16542 del 19.10.2018 emerge la necessità di effettuare operazioni di verniciatura manualmente, fuori vasca di immersione, per pezzi di grandi dimensioni, generando così emissioni diffuse repute non tecnicamente convogliabili; in ogni caso la ditta dichiara di non essere soggetta all'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- dal confronto tra il quadro riassuntivo prodotto e l'autorizzazione emerge l'aumento di portata di E5 (valore, peraltro, già indicato dal proponente nell'istanza di AUA adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 9 del 7.1.2014);
- lo stabilimento genera solo scarichi in fognatura di acque reflue domestiche;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- la nota prot. n. 17962 del 24.9.2018 (prot. Arpae n. 14806 del 24.9.2018), con cui il Comune di Castel San Giovanni ha espresso parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;

- la nota prot. n. 16609 del 22.10.2018 con cui il Servizio Territoriale di Arpa di Piacenza, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- nota prot. n. 104087 del 29.11.2018 con cui il Dip.to di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole fermo restando l'adozione del DPI respiratore autonomo ACS 952 attenendosi scrupolosamente ai criteri, precauzioni e limiti di impiego indicati dal costruttore;

Preso atto che il Comune di Castel San Giovanni interpellato con nota del 18/9/2018 con prot. n. 14499 rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- *Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;*

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VALVITALIA S.P.A. TECNOFORGE DIVISION** (COD. FISC 05962420963) - avente sede legale in Comune di Rivanazzano Terme (PV) - per l'attività di "produzione di curve e raccordi di vario diametro e spessore" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni via Emilia Pavese n. 38. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 MOLATURA 1

Portata massima	38000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 MOLATURA 2

Portata massima	60000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 RIFILATURA 1

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 MOLATURA 3

Portata massima	44000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 MOLATURA 4

Portata massima	34000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 RIFILATURA 2

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m

EMISSIONE N. E8 FORNO FORGIATURA 1 A METANO

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³

Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

EMISSIONE N. E9 FORNO FORGIATURA 2 A METANO

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 FORNO FORGIATURA 3 A METANO

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 FORNO FORGIATURA 4 A METANO

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 GRANIGLIATURA METALLICA

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 FORNO FORGIATURA 5 A METANO

Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13a FORNO FORGIATURA 5 A METANO

Portata massima	6500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 FORNO FORGIATURA 6 A METANO

Portata massima	9500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14a FORNO FORGIATURA 6 A METANO

Portata massima	9500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 SALDATURA

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 GRANIGLIATURA METALLICA NUOVA

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E17 FORNO FORGIATURA 7 A METANO

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E18 FORNO FORGIATURA 8 A METANO

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 FORNO FORGIATURA 9 A METANO

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 TAGLIO TERMICO LAMIERE

Portata massima	14000	Nm ³ /h
-----------------	-------	--------------------

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E21 TAGLIO TERMICO LAMIERE

Portata massima	14000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E22 GRANIGLIATURA

Portata massima	24000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E23 MOLATURA 6

Portata massima	27000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E24 SMERIGLIATURA

Portata massima	28000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E25 RIFILATURA

Portata massima	7000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E26 SALDATURA

Portata massima	4000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E27 SMERIGLIATURA (taglio termico)

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E28 MOLATURA

Portata massima	26000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E31 FORNO FORGIATURA 10 – n. 6 bruciatori a metano della potenzialità di 2.200.000 Kcal/h

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E32 TAGLIO TERMICO LAMIERE

Portata massima	22000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E33 SABBIAURA

Portata massima	18000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E34 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	13600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	3	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E35 SALDATURA

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E36 TAGLIO impianto 1

Portata massima	2600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E37 OSSITAGLIO impianto 2

Portata massima	4300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E38 TAGLIO impianto 3

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE DIFFUSA: Aerazione tramite torrini, finestre a parete e ventilatori-estrattori a parete

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E8, E9, E10, E11, E13, E13a, E14, E14a, E17, E18, E19 ed E31, il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse con particolare riferimento anche alle eventuali operazioni di smerigliatura per la correzione di imperfezioni di saldatura;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolato**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E12, E15, E16, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E32, E33, E34, E36, E37 ed E38 devono avere una frequenza almeno annuale; la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) l'attività di verniciatura e di lavaggio attrezzature deve essere svolta con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano, fatta eccezione per la verniciatura manuale dei soli pezzi di grandi dimensioni non verniciabili tramite l'apposita vasca di immersione;
- i) il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il diluente per la pulizia delle attrezzature) pari a 100 kg/gg con un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti a base solvente e diluente (compreso il diluente per la pulizia delle attrezzature) pari a 20 kg/gg, per un'emissione annua massima di COV pari a 2850 kg/anno. L'emissione annua di COV va calcolata sulla base dei consumi riportati nel registro di cui al punto j);
- j) le ore delle operazioni di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (compreso il diluente per la pulizia delle attrezzature) utilizzati (validati dalle relative fatture di acquisto) – evidenziando se i prodotti sono stati impiegati durante la verniciatura manuale di pezzi di grandi dimensioni - devono essere annotati con frequenza almeno settimanale su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto generante l'emissione E22 non può superare i due mesi;
- m) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E22, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- o) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di fare salvo che** il gestore dello stabilimento dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che sarà rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto – sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 1458 del 16.5.2016 rilasciata dal SUAP con provvedimento unico n. 10 del 19.5.2016;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP del Comune di Castel San Giovanni (PC).

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.